ALLEGATO 3

SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE DALLA REGIONE MARCHE

PREMESSO

Domanda "	2025 e s.m. 	.i) " (indicare	il cod				•	Marche da), in	·
dell'Impresa		 Via	(C.F./P	.IVA) cor	n sed
iegaie in	via	via				е	seae	operat	iva i
<i>lettere)</i> , corri	spondente	re con la pres all'intero finai	nziamen) CIO' Pł	to pre	visto co	me sopi	a speci	ficato;	portor
		10110	7 010 11	\LIVIL	_000				
		fideiussore							
nel regis	tro del	le impres	e di				al "	n.	
C.F./P.IVA_ legale rappre	esentante,	nato a	_, in se	guilo	aenomir il	iala Ba	ınca , a , nella	mezzo a sua qi	ualità d
Fondo a fav	ore dell'Am	dichiara irre nministrazione nporto in letter	vocabilm come s	nente sopra	di costi indicata	tuirsi so , fino al	oggetto la conc	fideiuss orrenza	ore de
Assicuratrice	e	sore è una c					, con	sede le	egale i
C E /D I\/A	, isc	ritta nel regi	stro dell	e im	orese di		o "Socie	_ al n. xtà" cut	
dal Minister	o delle Ati ato) ad es	tività Produtti ercitare le a , pubbl	ve (già assicuraz	Minis zioni	stero de nel ram	ll'Indust no cauz	tria, del zioni co	Comm n Decr	ercio eto de

Si precisa che la presente garanzia fidejussoria è relativa ad erogazione effettuata in virtù del Decreto n. 54 dell'08/05/2025 del Dipartimento politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA BANCA/SOCIETA' E L'AMMINISTRAZIONE

La Banca/Società sottoscritta, rappresentata come sopra:
- si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente sino alla concorrenza di Euro
(importo in lettere) a pagare alla Regione Marche, con sede in Ancona – Via Tiziano n. 44
la somma che la stessa Regione Marche richiederà alla (Banca/Società) in
restituzione dell'importo concesso agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazion
assunte dal contraente, in dipendenza del finanziamento di cui in premessa.
L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti da
sedicesimo giorno successivo alla ricezione della richiesta di rimborso;
- si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, noi
oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione della
motivazione riscontrata da parte dell'Amministrazione, alla quale, peraltro, non potrà essere
opposta alcuna eccezione da parte della Banca/Società stessa, anche nell'eventualità d
opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati
- precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia (a partire dal momento del rilascio
per 12 mesi dal// al/ con un rinnovo automatico semestrale per ulterior
6 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, salvo svincolo anticipato
da parte dell'Amministrazione garantita;
- la sottoscritta (Banca o Societa
Assicuratrice) rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del Contraente de
cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
debitore sino alla scadenza della polizza e rinunzia sin d'ora ad eccepire la decorrenza de
termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- conviene che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata
dall'Amministrazione, qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, noi
venga comunicato alla Banca o Società di assicurazione che la garanzia fidejussoria non
ritenuta valida; - in caso di controversie tra la (Banca o Societa
Assicuratrice) e la Regione Marche è competente il Foro di Ancona.
(Banca/Società)
NOTA:
La predetta garanzia fidejussoria (alla luce dell'art. 1, comma 802 della L. n. 208/2015 ed il

- La predetta garanzia fidejussoria (alla luce dell'art. 1, comma 802 della L. n. 208/2015 ed in analogia con quanto disposto in proposito dagli artt. n. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (l'albo è consultabile su www.bancaditalia.it).
- La firma del soggetto che impegna l'Ente garante deve essere autenticata da pubblico ufficiale il quale deve contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno dello stesso soggetto (*Direttiva MLPS del 15.6.99*) o in alternativa il soggetto che impegna l'Ente garante deve fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale dichiara di avere i poteri necessari per la firma indicando gli estremi dell'atto che gli ha conferito i poteri.